



**SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
DEL DIRETTORE DELL'ENTE VENETO LAVORO**

Con la presente scrittura privata, che viene redatta in duplice originale, tra:

la Regione del Veneto, rappresentata dal _____, a ciò autorizzato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. _____ del _____;

e

il Signor / la Signora _____ (C.F. _____) nato/a a _____ il _____ e residente a _____, in via _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

In applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, con il presente contratto, di diritto privato ed a tempo determinato, si disciplina il regime giuridico ed economico per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'Ente Veneto Lavoro e Rappresentante legale dello stesso da parte del Signor/Signora _____, che accetta.

Art. 2

La sede di lavoro è la sede centrale di Veneto Lavoro, in Via Ca' Marcello n. 67/b, Mestre (VE), salvo diversa localizzazione disposta dalla Giunta regionale.

Il Signor / La Signora _____ si impegna a svolgere a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore della Regione del Veneto le funzioni di Direttore dell'Ente.

In particolare il Signor / la Signora _____, in qualità di Direttore dell'Ente si impegna ad esercitare i poteri e a svolgere le funzioni di cui all'art. 15, comma 5, della L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta della Regione del Veneto. In particolare, con riguardo alle previsioni di cui all'art. 15, comma 5, lett. a), il Direttore, entro 60 giorni dalla nomina, adotta gli atti organizzativi fondamentali dell'Ente.

Art. 3

Il presente contratto decorre dal 1° settembre 2026 con durata di anni (_____).

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 3/2009, il contratto può essere risolto anticipatamente, con deliberazione della Giunta regionale, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenute cause di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze inerenti agli indirizzi regionali;
- d) gravi e persistenti irregolarità nella gestione, tali da compromettere la funzionalità dell'Ente;



4a66af8f



- e) mancata adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 3/2009, previa diffida della Giunta regionale.

Il Direttore, tuttavia, ha la facoltà di recedere anteriormente alla scadenza del termine dando un preavviso di tre mesi.

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, può esonerare dall'obbligo di preavviso.

Art. 4

Il trattamento economico è equiparato a quello dei Direttori regionali di Area.

La retribuzione annua è fissata complessivamente in Euro 157.927,06 (centocinquantasettemilanovecentoventisette/06).

La retribuzione può essere elevata di un ulteriore 10% massimo per anno, secondo l'esito della valutazione.

In caso di trasferte per esigenze di servizio è dovuto un trattamento commisurato a quello previsto per le missioni e le trasferte dei Direttori regionali di Area.

Le parti convengono che il presente contratto, durante il periodo di vigenza, recepirà automaticamente le eventuali disposizioni normative e regionali che dovessero intervenire successivamente per disciplinare la materia.

Art. 5

La retribuzione, il trattamento di quiescenza, assistenza e previdenza, viene assicurato dall'Ente Veneto Lavoro nel rispetto delle vigenti norme in materia.

Art. 6

Le parti convengono che nei casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo intervenuto (compresi anche la decadenza, la revoca, la risoluzione del contratto – anche se intervenuta nelle ipotesi previste dal precedente art. 3) ovvero in caso di mancata conferma, nulla sia dovuto a titolo di risarcimento e/o indennità di recesso e/o cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 7

Per quanto riguarda l'orario di lavoro, le ferie ed il riposo settimanale, si applicano le condizioni previste per i dipendenti della Regione del Veneto appartenenti alla qualifica dirigenziale.

Art. 8

Nel caso di interruzione continuativa del servizio per malattia od infortunio non dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi, durante il quale corrisponderà al medesimo l'intera retribuzione.

Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvederà al riconoscimento del 50% della retribuzione fino ad un massimo di ulteriori sei mesi, decorsi i quali potrà rescindere il rapporto di lavoro.



4a66af8f



Nel caso, invece, di malattia od infortunio dipendente da causa di servizio, la Regione conserverà al prestatore di lavoro l'incarico, corrispondendo al medesimo l'intera retribuzione, fino ad accertata guarigione, o fino a quando sia stata accertata un'invalidità permanente totale o parziale, che sia tale da non far riprendere le normali attribuzioni.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.

Art. 9

Il Signor / La Signora _____ si impegna a rispettare quanto previsto dal vigente Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, non accetterà incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'Ufficio.

Il Direttore si impegna a comunicare tempestivamente, per le conseguenti determinazioni, ivi compresa l'applicazione del successivo art. 10, le eventuali incompatibilità e conflitti di interesse, di cui all'art. 12 della L.R. n. 27/1997 e di cui all'art. 15, comma 3, della L.R. 3/2009, che dovessero insorgere durante l'incarico.

Art. 10

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non avere in essere altri rapporti di lavoro con altre Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012”*;
- la veridicità del curriculum presentato per il conferimento dell'incarico;
- di non rivestire cariche pubbliche elettive;
- di non avere cariche in partiti politici;
- di non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con i predetti organismi.

Il verificarsi di una delle suddette condizioni ovvero la non veridicità del curriculum presentato costituisce giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

Art. 11

Il Signor / La Signora _____, fermo restando l'impegno esclusivo di cui all'art. 2 e quanto stabilito all'art 9, può assumere incarichi occasionali o temporanei nei soli casi previsti dall'ordinamento e non in contrasto con l'attività di servizio e il buon funzionamento dell'Ente.

Art. 12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di lavoro a tempo determinato, si rinvia alle norme del Codice Civile, al D.Lgs n. 81 /2015, alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009, e, in via



residuale, alla legislazione regionale e al C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area "Funzioni Locali".

Art. 13

Il Foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente il Tribunale di Venezia.

Art. 14

Il presente contratto è esente da imposta di bollo (D.P.R. n. 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. n. 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

Il contraente



4a66af8f

